

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 212/CGF (2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 164/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2009

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli - Presidente; Dr. Franco Massi, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### 1) **RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TARANTO/TERNANA DELL’1.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 112/DIV del 3.3.2009)

Con preannuncio di reclamo del 4 marzo 2009 la Ternana Calcio S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 112/DIV del 3.3.2009.

Questi in sintesi i fatti:

- in occasione della gara Taranto/Ternana dell’1.3.2009, già 40 minuti prima dell’inizio della gara, veniva rilevata la presenza negli spogliatoi di persone non presenti nelle distinte ufficiali.

Veniva chiesto ai dirigenti accompagnatori delle due squadre di far allontanare tutte le persone non presenti in distinta e la richiesta veniva accolta con garbo dai due dirigenti ma non dal signor Antonio Arcangeli, segretario della Ternana Calcio, il quale manifestava la propria volontà a non lasciare gli spogliatoi. Interveniva il dirigente accompagnatore della Ternana che, scusandosi per l’accaduto, invitava le persone presenti nello spogliatoio ad accomodarsi in tribuna.

A fine gara entrambe le società chiedevano agli stewards di far entrare dirigenti ed atleti vari dalla porta che divide la tribuna dagli spogliatoi; gli stewards facevano notare che non era possibile, e comunque dovevano passare 15 minuti dalla fine della partita. Mentre il dirigente del Taranto acconsentiva, il dirigente della Ternana e il segretario sopra citato strattonavano uno steward pretendendo l’apertura della porta. Interveniva il responsabile della forza pubblica concedendo l’ingresso ai soli presidenti delle squadre; egli stesso provava ad aprire la porta ma, trovandosi davanti una ventina di persone che gridavano e spingevano per entrare negli spogliatoi, richiudeva la stessa non facendo entrare nessuno. Mentre il segretario della Ternana continuava a pretendere l’ingresso, il dirigente accompagnatore cominciava ad insultare gli stewards. Trascorso un quarto d’ora un altro dirigente della Ternana riusciva ad entrare e, con fare minaccioso, inveiva contro il responsabile della forza pubblica, l’Ispettore di Lega e il collaboratore della Procura Federale.

Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 11.3.2009, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che:

- la ricostruzione dei fatti è inesatta e contraddittoria. La prima contraddittorietà la si rinviene da quanto dichiarato dall’arbitro nel proprio rapporto dove viene segnalata la presenza negli spogliatoi soltanto di persone appartenenti alla società Taranto. In più il rapporto dell’Ispettore di lega è in più

parti contraddittorio tanto da non poter assumere valenza probatoria ai fini della giustificazione della sanzione;

- il fatto che il nome del segretario della Ternana non era presente nella distinta ufficiale di gara è giustificato dal fatto che la Ternana Calcio ha fornito all'arbitro la suddetta distinta soltanto 20 minuti prima dell'inizio della gara e quindi l'Ispettore di Lega non poteva identificare il signor Arcangeli già 40 minuti prima dell'inizio della partita;

- per quanto riguarda i fatti verificatisi a fine gara, il primo aspetto da evidenziare è la presenza del segretario della Ternana Calcio soltanto dopo che erano trascorsi 15 minuti dalla fine della gara, ovvero il termine che i responsabili della sicurezza avevano indicato come minimo per l'accesso agli spogliatoi. Poi una volta entrato, l'Arcangeli non si metteva a spintonare nessuno steward ma chiedeva ed otteneva il consenso per far entrare nella zona spogliatoi altri due dirigenti della società rimasti fuori. Sia Arcangeli che gli altri due dirigenti erano dotati del pass spogliatoio e quindi potevano aver accesso a detta area a fine gara anche per raggiungere, insieme alla squadra, il pullman per far rientro a Terni;

- quanto accaduto tra un dirigente della Ternana Calcio ed il responsabile della forza pubblica non è rilevante ai fini disciplinari in quanto non riguarda la presunta indebita presenza negli spogliatoi di persone non autorizzate. Inoltre le frasi pronunciate dal dirigente vanno lette tenendo conto di quanto successo pochi istanti prima e non menzionato nel rapporto dell'Ispettore di Lega: infatti il responsabile della forza pubblica spingeva il dirigente della Ternana Calcio e lo faceva cadere a terra, provocandogli dolore al ginocchio. Ciò determinava la reazione del dirigente che, comunque, non ha mai pronunciato parole offensive ed irrispettose;

- non può essere addebitato alla Ternana Calcio il comportamento violento tenuto da una quindicina di persone, non riconducibili alla società, davanti alla porta d'ingresso degli spogliatoi e, in conclusione, si chiedeva, in via principale, l'annullamento della sanzione dell'ammenda e, in via graduata, la riduzione a misura di giustizia e di ragione.

All'odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della Ternana Calcio S.p.A., nella persona dell'avvocato Fabio Giotti, sentito dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti.

La Corte considerato che nel presente giudizio non sono emersi nuovi ed ulteriori elementi di fatto e di diritto tali da far riconsiderare la condotta dei dirigenti della società Ternana Calcio S.p.A., così come qualificata e sanzionata dal Giudice di prime cure con motivazioni e conclusioni che questa Corte ritiene di condividere in toto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DELLO SPAL 1907 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE CENTI LUIS FERNANDO SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./SPAL DEL 15.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 17.3.2009)

Con preannuncio di reclamo del 19.3.2009 la Spal 1907 S.p.A. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 119/DIV del 17.3.2009.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa in data 26.3.2009, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, queste ultime escludibili nel caso di specie).

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dallo Spal 1907 S.p.A. di Ferrara, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 30 GIUGNO 2009 AL SIG. D'AMICO FRANCESCO;**
- **INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2009 AL SIG. FARIELLO ANTONIO;**
- **SQUALIFICA PER 4 FARE EFFETTIVE AL SIG. AURINO MARIO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARRUCCO VINCENZO,**

**INFLITTE SEGUITO GARA CAVESE/SORRENTO DEL 22.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 122/DIV del 24.3.2009)

Con preannuncio di reclamo del 24.3.2009 la S.S. Cavese 1919 S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 122/DIV del 24.3.2009.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa in data 26.3.2009, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, queste ultime escludibili nel caso di specie).

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de Tirreni (Salerno), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **4) RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL'ALLENATORE RAFFAELE SERGIO SEGUITO GARA GELA/AVERSA NORMANNA DEL 29.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009)

Con preannuncio di reclamo del 31.3.2009 la S.F. Aversa Normanna s.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009.

Questi in sintesi i fatti:

- al 47° del secondo tempo della gara riportata in epigrafe l'allenatore della S.F. Aversa Normanna S.r.l. Raffaele Sergio, dopo ripetuti richiami dell'arbitro, protestava entrando nel terreno di gioco e proferiva frasi offensive all'indirizzo dello stesso.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 6.4.2009, un'ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sostiene che la succitata decisione è eccessiva e spropositata in quanto la condotta del Sergio va considerata "irriguardosa" e non già "offensiva" verso il direttore di gara essendosi concretizzata in una semplice protesta per una decisione tecnica assunta dall'arbitro; a ciò va aggiunto, come attenuante, la tensione caratterizzante quel frangente di gara e, soprattutto, l'assenza di precedenti di alcun genere in capo allo stesso allenatore.

A sostegno della tesi difensiva viene citato un precedente giurisprudenziale della Corte di Giustizia Federale con il quale è stata ridotta da due a una giornata di squalifica la sanzione inflitta dal giudice di prime cure all'allenatore del Giulianova per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

Si chiede, in via principale, la riduzione ad una sola giornata di squalifica e, in via subordinata, commutare la sanzione residua in ammenda, nella misura prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

All'odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della S.F. Aversa Normanna S.r.l., nella persona dell'avvocato Calò, sentito dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti.

La Corte considerato che nel presente giudizio non sono emersi nuovi ed ulteriori elementi di

fatto e di diritto tali da far riconsiderare la condotta del signor Raffaele Sergio, così come qualificata e sanzionata dal Giudice di prime cure con motivazioni e conclusioni che questa Corte ritiene di condividere in toto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE AMODEO GIOVANNI SEGUITO GARA PRATO/SAN MARINO DEL 29.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.I.C.P. – Com. Uff. n. 126/DIV. del 31.3.2009)

Con preannuncio di reclamo del 31.3.2009 la San Marino Calcio impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la L.I.C.P. – Com. Uff. n. 126/DIV. del 31.3.2009.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa in data 6.4.2009, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, queste ultime escludibili nel caso di specie).

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal San Marino Calcio di Repubblica di San Marino, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DEL CALCIATORE DI BARI VITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/TARANTO DEL 29.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.I.C.P.– Com. Uff. n. 126/DIV. del 31.3.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009 ha inflitto al calciatore Di Bari Vito la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, durante lo svolgimento della gara Crotone/Taranto del 29.3.2009.

Avverso tale provvedimento il calciatore Di Bari Vito ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 31.3.2009.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.4.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Bari Vito, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DEL CALCIATORE GIOVINHO FRANCISCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/TARANTO DEL 29.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.I.C.P.– Com. Uff. n. 126/DIV. del 31.3.2009)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Francisco Govinho, tesserato della società Taranto Sport S.r.l., la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara in relazione alla gara Crotone/Taranto disputata il 29.3.2009 per condotta violenta nei confronti di un avversario, che colpiva con una manata al torace, senza provocare conseguenze lesive.

Contro tale decisione il calciatore ha proposto reclamo, con procedura ordinaria, sostenendo che l'atto sanzionato non era connotato da un intento lesivo, in quanto si era trattato di un semplice contrasto di gioco, ancorché non regolamentare. Ha chiesto pertanto la riduzione della squalifica a una sola giornata di gara.

Il ricorso non merita accoglimento

Osserva la Corte di Giustizia Federale che il Govinho prospetta a sua difesa, senza alcun supporto probatorio, neppure logico, una dinamica dell'evento opposta a quella dell'arbitro, che nel suo referto ha descritto in maniera inequivocabile uno scambio di manate di natura violenta con il giocatore avversario, anche se prive di effetto lesivo. In tale contesto il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento del tesserato e non può essere disatteso sulla base del semplice assunto difensivo dell'incolpato.

Ne consegue che sia pur considerando la condotta del calciatore gravemente antisportiva, la previsione solo al minimo dell'art. 19 C.G.S. di due giornate di squalifica, esclude in radice un diversa modulazione della sanzione.

Il ricorso pertanto va rigettato e per l'effetto la tassa reclamo incamerata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Govinho Francisco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8) RICORSO DEL CALCIATORE GALARDO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/TARANTO DEL 29.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Antonio Galardo, tesserato della società Crotone F.C., la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, in relazione alla gara Crotone/Taranto, disputata il 29.3.2009, per condotta violenta nei confronti di un avversario che colpiva con una manata al volto, senza provocare conseguenze alla sua integrità fisica.

Contro tale decisione il calciatore ha proposto reclamo, sostenendo che l'intervento sanzionato era avvenuto nello svolgimento del gioco, senza alcun intento lesivo, ma soltanto ostruzionistico, anche se non regolamentare. Ha chiesto pertanto la riduzione della squalifica a una sola giornata di gara. Al reclamo ha allegato foto e video dell'azione di gioco.

Osserva preliminarmente la Corte di Giustizia Federale che la richiesta del reclamante di utilizzare come mezzo di prova i filmati allegati al ricorso non può trovare ingresso, in quanto la fattispecie oggetto del procedimento non rientra nei casi tassativamente previsti dall'art. 35 C.G.S. ai fini della utilizzazione di riprese televisive o altri filmati.

Nel merito il ricorso non può essere accolto dal momento che il Galardo prospetta a sua difesa, senza alcun supporto probatorio, neanche di natura logica, una dinamica dell'evento opposta a quella certificata dall'arbitro, il cui rapporto fa piena prova circa il comportamento dei tesserati, che descrive in maniera inequivocabile la condotta violenta del calciatore che ha colpito l'avversario con una manata, anche se priva di effetti lesivi.

Ne consegue che sia pur considerando la condotta del Galardo gravemente antisportiva, la previsione solo al minimo dell'art. 19 C.G.S. di due giornate di squalifica, esclude in radice una diversa modulazione della sanzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Galardo Antonio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 27 Maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete